

15 NOV 2022

AULA 'B'

33553.22



ESISTE REGISTRAZIONE ESISTE BOLLE ESISTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 8962/2016

Cron. 33553

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Ud. 27/09/2022
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - PU
- Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -
- Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8962-2016 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

(omissis) , (omissis) , (omissis) ;

2022

3118

- *ricorrente* -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio

dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

nonchè contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 6514/2015 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 05/10/2015 R.G.N. 980/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/09/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con
modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha
depositato conclusioni scritte.

Udienza pubblica del 27 settembre 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 11 - INPS c. (omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5.10.15 la Corte d'Appello di Roma, in riforma di sentenza del tribunale di Velletri, ha condannato l'INPS al pagamento della pensione e dell'assegno di invalidità ^{di cui} ~~di cui~~ ^{alla} ~~alla~~ legge 222 del 1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ritenendo inapplicabile il termine decadenziale di sei mesi a provvedimenti amministrativi comunicati prima dell' 1.1.15, data di entrata in vigore del termine ex articolo 42 comma 3 decreto legge 269 del 2003 convertito in legge 326 del 2003 e 33 comma 2 decreto legge 355 del 2003 convertito in Legge 47 del 2004. 45

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per due motivi, cui resiste il contribuente con controricorso.

Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. e nullità della pronuncia ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., perché erano stati chiesti la pensione, l'indennità di accompagnamento e l'assegno di invalidità civile, sì che la condanna ha pronunciato su una prestazione mai richiesta.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 42 predetto e 252 att. c.p.c., in quanto il nuovo termine decorre



comunque dalla legge come precisato da sezioni unite n. 15352 del 2015.

Il primo motivo, che involge questione preliminare di determinazione dell'oggetto del giudizio, è inammissibile in quanto, come dedotto dal contro-ricorrente ed evincibile dagli atti, la sentenza era viziata da errore materiale, che è stato corretto, così indicandosi la corretta prestazione (conforme a quella domandata nel ricorso introduttivo); le parti della sentenza corrette non risultano impugnate. Il motivo dunque, per come formulato, non si parametra alla sentenza come corretta.

Il secondo motivo deve essere invece accolto.

La sentenza richiamata dal ricorrente (Sez. U, Sentenza n. 15352 del 22/07/2015, Rv. 636077 - 01) ha affermato che il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla l. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.

Questa Corte come noto ha esteso il principio al di là della materia esaminata dalla Sezioni Unite affermando in linea




generale (Sez. L - , Sentenza n. 29754 del 15/11/2019, Rv. 655717 - 01) che, in tema di azione giudiziale per le prestazioni d'invalidità civile, il termine di decadenza introdotto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005 anche nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato anteriormente alla predetta data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.

Questa Corte è consapevole che i principi ora esposti, specie nella loro applicazione ad ogni fattispecie in materia previdenziale ed assistenziale, sono stati affermati solo in corso di causa, laddove prima del ricorso introduttivo della lite (del 29/9/11) solo un precedente di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 9038 del 20/04/2011, Rv. 616946 - 01) aveva escluso l'applicazione del termine decadenziale alle fattispecie precedenti l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (peraltro, la soluzione è stata poi recepita anche da altre pronunce sopravvenute in corso di causa: Cass., Sez. L, Sentenza n. 9647 del 13/06/2012, Rv. 622798 - 01, Sez. L, Sentenza n. 11484 del 03/06/2015, Rv. 635667 - 01, ed altre non massimate).

Il Collegio esclude però che il diverso orientamento successivamente prevalso in giurisprudenza possa realizzare un overruling giurisprudenziale.

In tema, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento anche qui successivo all'introduzione della presente controversia,




espresso da Cass. (Sez. L, Sentenza n. 5962 del 11/03/2013, Rv. 625840 - 01 e Sez. L, Sentenza n. 28967 del 27/12/2011, Rv. 620029 - 01) ha precisato che un orientamento del giudice della nomofilachia è di norma retroattivo in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, e che deroga a tale principio può aversi solo nel caso di "prospective overruling", per il quale devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto "overruling" comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.

Le dette condizioni non ricorrono nel caso di specie, sia perché non un orientamento giurisprudenziale di legittimità (ma un solo precedente) vi era prima del ricorso introduttivo, sia, soprattutto, in ragione della natura della decadenza di che trattasi, che non ha una portata processuale ma ha natura sostanziale, determinante l'estinzione (pur parziale) del diritto come ripetutamente ritenuto da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 23736 del 08/11/2006, Rv. 592883 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8926 del 19/04/2011, Rv. 616914 - 01; Sez. L - , Ordinanza n. 21039 del 23/08/2018, Rv. 650139 - 01)).

Essendo maturata pacificamente la decadenza in questione, computata a decorrere dall'entra in vigore delle nuove disposizioni, il ricorso va accolto in relazione al motivo in disamina.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità della



domanda introduttiva della lite in ragione della maturata decadenza.

Le spese dell'intero processo vanno compensate tenuto conto dell'evoluzione della giurisprudenza in materia cui si è fatto analitico riferimento.

p.q.m.

accoglie il secondo motivo, inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda introduttiva del giudizio; spese dell'intero processo compensate.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2022.

Il Presidente

Umberto Berrino

Il Consigliere estensore

Francesco Buffa



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Chiara Buglia

Depositato in Cancelleria
Oggi, **15 NOV 2022**

Il Funzionario Giudiziario
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Chiara Buglia